

DETERMINAZIONE n. 22 del 11 febbraio 2019

Direzione

Oggetto: **Accordo di collaborazione con l'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti per la realizzazione di attività di interesse comune**

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL., ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

premesse che:

- l’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (di seguito ANEA) è un organismo associativo senza scopo di lucro, espressione dell’autonoma volontà delle singole Autorità e Enti di Ambito istituite nelle diverse aree regionali per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato e di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, avente lo scopo di indirizzare e supportare l’azione degli Enti o Autorità di Ambito secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, promuovendo politiche di sviluppo omogenee e coerenti con le generali esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti-consumatori;
- ANEA svolge attività di studio e approfondimento sulle problematiche inerenti la regolazione del servizio idrico integrato, nonché, a partire dal 2018, sulle tematiche riguardanti il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, offrendo agli Enti di governo d’Ambito aderenti assistenza per l’assolvimento delle funzioni istituzionali, collaborando e coordinandone l’attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale e locale con l’obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambio reciproco di dati e informazioni;
- ATERSIR, istituita con la citata L.R. n. 23/2011 e ss.mm. per l’esercizio associato sull’intero territorio regionale delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ha maturato, sin dal 2012, esperienze sulla *governance* unitaria di entrambi i servizi pubblici locali ambientali costituendo nel panorama degli Enti di Governo d’Ambito, un modello di riferimento;
- ANEA e ATERSIR, pur svolgendo attività diverse per ampiezza e prospettiva, hanno finalità istituzionali in parte coincidenti, il cui esercizio congiunto può consentire la creazione di sinergie, ottimizzandone i risultati, ed hanno un comune interesse diretto allo sviluppo di una collaborazione stabile e organica, mediante lo scambio reciproco di informazioni, dati e conoscenze e la diffusione di buone pratiche, nell’ambito in particolare del settore rifiuti, che consenta ad ANEA, di rafforzare la rete tra i propri Enti associati, e ad ATERSIR, di accrescere ulteriormente esperienze e professionalità dei propri collaboratori;

ravvisata l'opportunità di favorire il confronto e la condivisione, in particolare, sul tema specifico della regolazione nazionale coordinata dall'Autorità Nazionale ARERA, che impegna in maniera rilevante ed in tempi brevi tutto il sistema degli Enti d'ambito afferente ad ANEA ed ATERSIR, in quanto soggetto attuatore di tale regolazione a scala regionale dell'Emilia-Romagna;

ritenuto, pertanto, di addivenire alla stipula di un Accordo di collaborazione con ANEA per la realizzazione di attività di interesse comune nell'ambito del settore Rifiuti e della regolazione dei servizi pubblici locali ambientali in generale, il cui testo, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

evidenziato che la collaborazione tra ANEA e ATERSIR, da attuarsi mediante la messa a disposizione di personale, strutture e relative attrezzature e lo scambio reciproco di dati e informazioni in proprio possesso, è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni ai due soggetti e connessi alle rispettive finalità istituzionali, con ripartizioni di compiti e responsabilità in posizione di equiordinazione tra gli stessi, in assenza di remunerazione e di sfruttamento economico dei risultati conseguiti;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per ATERSIR;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di procedere alla sottoscrizione con l'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA) di un Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività comune nell'ambito del settore Rifiuti e della regolazione dei servizi pubblici locali ambientali in generale, il cui testo, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per ATERSIR;
3. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

ACCORDO TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO PER L'IDRICO E I RIFIUTI (ANEA) E L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI URBANI (ATERSIR) PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE

TRA

ANEA - Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (C.F. 97338500586) con sede legale in Via XX Settembre 65/bis - 00186 Roma in persona del Presidente On. Marisa Abbondanzieri;
(di seguito denominata "ANEA" o, indistintamente, come "**Parte**");

E

ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (C.F. 91342750378) con sede legale in Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna in persona del Direttore Ing. Vito Belladonna;
(di seguito denominata "ATERSIR" o, indistintamente, come "**Parte**")
(entrambe di seguito collettivamente indicate come "**Parti**");

PREMESSO CHE:

- ANEA è un organismo associativo senza scopo di lucro, espressione dell'autonoma volontà delle singole Autorità e Enti di Ambito istituite nelle diverse aree regionali per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato e di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, avente lo scopo di indirizzare e supportare l'azione degli Enti o Autorità di Ambito secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, promuovendo politiche di sviluppo omogenee e coerenti con le generali esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti-consumatori;
- ANEA svolge attività di studio e approfondimento sulle problematiche inerenti la regolazione del servizio idrico integrato, nonché, a partire dal 2018, sulle tematiche riguardanti il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, offrendo agli Enti di governo

d'Ambito aderenti assistenza per l'assolvimento delle funzioni istituzionali, collaborando e coordinandone l'attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale e locale con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambio reciproco di dati e informazioni;

- ATERSIR è stata istituita con Legge Regionale Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente” e ss.mm. per l'esercizio associato sull'intero territorio regionale delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e ha maturato, sin dal 2012, esperienze sulla *governance* unitaria di entrambi i servizi pubblici locali ambientali costituendo nel panorama degli Enti di Governo d'Ambito, un modello di riferimento;
- le Parti del presente Accordo, pur svolgendo attività diverse per ampiezza e prospettiva, hanno finalità istituzionali in parte coincidenti, il cui esercizio congiunto può consentire la creazione di sinergie, ottimizzandone i risultati, ed hanno un comune interesse diretto allo sviluppo di una collaborazione stabile e organica, mediante lo scambio reciproco di informazioni, dati e conoscenze e la diffusione di buone pratiche, nell'ambito in particolare del settore rifiuti, che consenta, ad ANEA, di rafforzare la rete tra i propri Enti associati, e ad ATERSIR di accrescere ulteriormente esperienze e professionalità dei propri collaboratori;
- il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alla Parti e connessi alle rispettive finalità istituzionali, con ripartizioni di compiti e responsabilità in posizione di equiordinazione tra le stesse, in assenza di remunerazione e di sfruttamento economico dei risultati conseguiti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art.2 Oggetto

Le Parti congiuntamente si impegnano a collaborare, fruendo reciprocamente di conoscenze, competenze e professionalità, per la realizzazione di attività di interesse comune nell'ambito del settore Rifiuti e della regolazione dei servizi pubblici locali ambientali in generale.

In particolare le Parti si impegnano a svolgere attività di:

- ricerca e studio in tema di affidamento, regolazione e controllo del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati;
- approfondimento degli aspetti giuridico-amministrativi e tecnico-economici riguardanti l'applicazione della normativa di settore, rifiuti in particolare, e materia ambientale e di regolazione dei servizi pubblici locali più in generale, e degli atti di regolazione da parte dell'Autorità competente;
- supporto tecnico-scientifico nella programmazione e sviluppo di attività svolte in favore degli Enti di governo d'ambito da parte di ANEA, con finalità di sensibilizzare, migliorare e divulgare documenti relativi alle tematiche trattate, nello specifico afferenti il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

Le parti convengono altresì di disciplinare mediante il presente Accordo modalità e condizioni di utilizzo di uno spazio che ATERSIR concede in comodato gratuito ad ANEA, come meglio specificato nel successivo Art.3, nonché gli aspetti inerenti la sicurezza di cui all'Art.9.

Art.3 Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano ad assicurare la disponibilità di personale, strutture e relative attrezzature, dati e informazioni in proprio possesso e metterle direttamente a disposizione per la realizzazione delle attività di interesse comune individuate al precedente Art.2.

La collaborazione su oggetti di interesse comune avviene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo le seguenti modalità:

- a) gruppi di ricerca o di progetto, di durata predeterminata nell'arco temporale di validità del presente Accordo: le specifiche tematiche di interesse comune oggetto di analisi e approfondimento saranno definite di volta in volta tra le Parti;
- b) incontri di studio, convegni e seminari: le Parti si impegnano a fornire supporto nell'organizzazione di incontri ed eventi nell'ambito delle materie di interesse comune; collaboratori esperti di ciascuna delle Parti, in particolare, potranno partecipare a titolo gratuito anche in qualità di relatori alle iniziative promosse dall'altra Parte;
- c) riunioni ed incontri istituzionali: le Parti si impegnano a fornire proprio personale dipendente in occasione di riunioni, tavoli tecnici etc. con Ministeri, Autorità di

regolazione o altre Istituzioni ed Enti riguardanti, in particolare, la materia del servizio gestione rifiuti.

In particolare, al fine di favorire il confronto e la condivisione delle attività di studio e approfondimento sul tema specifico della regolazione nazionale coordinata dall'Autorità Nazionale ARERA che impegna in maniera rilevante ed in tempi brevi tutto il sistema degli Enti d'ambito afferente ad ANEA ed ATERSIR in quanto soggetto attuatore di tale regolazione a scala regionale dell'Emilia-Romagna, ATERSIR mette a disposizione di un collaboratore individuato da ANEA, per la durata del progetto, l'utilizzo a titolo gratuito di apposita postazione di lavoro (scrivania e attrezzature informatiche, accesso in sicurezza ai dati ed informazioni dell'Agenzia ospitante, per i fini dell'attività di supporto agli altri Enti in ambito associativo ANEA, se e ove compatibile con le esigenze primarie di ATERSIR relative allo svolgimento delle proprie attività istituzionali) presso la sede di Bologna, piano terzo, in ufficio assegnato all'Area Servizio Gestione Rifiuti. ATERSIR si impegna altresì a consentire al collaboratore di ANEA l'accesso ai propri spazi e servizi di uso comune secondo le modalità previste dalle proprie *Polices* e procedure interne alle stesse condizioni riservate al proprio personale.

Art.4 Proprietà intellettuale

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà comune delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali con il solo obbligo di indicare, in caso di organizzazione di convegni e seminari per la divulgazione dei risultati o di eventuali pubblicazioni che gli stessi sono il frutto della collaborazione fra le Parti.

E' escluso ogni sfruttamento commerciale di detti risultati. Le parti riconoscono sin da ora che, per la natura dell'oggetto, l'attività di collaborazione non può comportare l'acquisizione di eventuali diritti di proprietà industriale.

Art.5 Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 24 mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopraggiunte cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta, di risolvere il presente Accordo, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art.6 Controversie

Le Parti si impegnano a porre in essere, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni azione e adempimento necessari al conseguimento ottimale delle finalità del presente accordo e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il Foro di Bologna.

Art.7 Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire assoluta riservatezza, da parte propria e dei propri collaboratori, su tutti i dati, documenti e informazioni di cui verranno in possesso durante la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, se di natura esplicitamente riservata.

Art.8 Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti, anche verbalmente, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016, ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo Titolare del trattamento con riferimento ai dati personali di qualsiasi soggetto impegnato nelle attività svolte in collaborazione.

Art.9 Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale che, in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, ha una valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Il Personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività

attinenti il presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art.10 Spese di bollo e registrazione

Le spese di bollo inerenti al presente Accordo sono a carico di ANEA, senza diritto di rivalsa. L'Accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, a cura e spese a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Art.11 Norme finali

Il presente Accordo impegna le Parti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Per ANEA

Il Presidente

On. Marisa Abbondanzieri

Per ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

(documento firmato digitalmente)